



Angela Massara  
NOTAIO

Repertorio n° 3286

Raccolta n° 2383

———— VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' ————

———— "POLLINO GESTIONE IMPIANTI S.R.L." ————

———— REPUBBLICA ITALIANA ————

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di settembre alle ore  
quindici e minuti cinquanta

———— ( 27 settembre 2017 ) ————

Registrato a Paola

In Castrovillari, ove sono stata richiesta, alla Via Muletta snc

il 16 ottobre 2017

Avanti a me dott.ssa Angela Massara, Notaio in Scalea, iscritto presso il Col-  
legio Notarile dei Distretti Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola

al numero 2443 s.1T


———— è presente il Signor ————

**ESPOSITO Vincenzo** nato a Castrovillari (CS) il 21 ottobre 1976, domici-  
liato per la carica ove appresso, il quale mi dichiara di intervenire al presente  
atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della  
Società "**POLLINO GESTIONE IMPIANTI S.R.L.**", con sede in Castro-  
villari (CS) Via Muletta snc, capitale sociale Euro 10.500,00 (diecimilacin-  
quecento virgola zero zero) interamente versato, Codice Fiscale, Partita  
I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cosenza  
02534750787 iscritta al R.E.A. di Cosenza al n. 172245.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio  
sono certo, mi dichiara di essere convenuto in questo luogo, giorno ed ora  
con i soci della predetta Società per costituirsi in assemblea al fine di discute-  
re e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

———— ORDINE DEL GIORNO ————

1) Adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni introdotte dal D. Lgs.



175/2016, come modificato dal D.Lgs. 100/2017; \_\_\_\_\_

2) Revisione dello statuto sociale: adeguamento alla normativa introdotta dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modifiche nella L. 4 aprile 2012, n. 35, in materia di sindaco unico e revisore legale; clausola compromissoria (art. 26); modifiche varie ed eventuali; \_\_\_\_\_

3) Delibere inerenti e accessorie. \_\_\_\_\_

Il comparente mi invita a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa andrà ad adottare. \_\_\_\_\_

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue: \_\_\_\_\_

A norma dell'art. 14 dello Statuto della Società assume la presidenza dell'assemblea il comparente il quale constata: \_\_\_\_\_

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante l'invio, nei termini di statuto, dell'avviso di convocazione; \_\_\_\_\_

- che sono presenti in proprio tutti i soci della società, rappresentanti l'intero capitale sociale, e cioè il **COMUNE DI CASTROVILLARI**, con sede legale in Castrovillari (CS) Piazza Municipio n. 1, Codice Fiscale numero 83000330783, titolare di una quota pari a nominali Euro 8.436,00 (ottomilaquattrocentotrentasei virgola zero zero), in persona del Sindaco pro tempore

Signor LO POLITO Domenico nato a Castrovillari (CS) il 19 maggio 1966, domiciliato per la carica presso la suddetta sede; il **COMUNE DI LAINO**

**BORGO**, con sede legale in Laino Borgo (CS), Viale Biagio Longo n. 2, Codice Fiscale 00396610784, titolare di una quota pari a nominali Euro 636,00 (seicentotrentasei virgola zero zero), in persona del Sindaco pro tempore

Signor ARMENTANO Francesco, nato a Salerno (SA), il 15 settembre 1950, domiciliato per la carica presso la suddetta sede; il **COMUNE DI**

**SAN BASILE**, con sede in San Basile (CS), Piazza Bellizzi snc, Codice Fiscale 00362320780, titolare di una quota pari a nominali Euro 378,00 (trecentosettantotto virgola zero zero), in persona del Sindaco pro tempore Signor **TAMBURI Vincenzo**, nato ad Avellino (AV), il 6 febbraio 1981, domiciliato per la carica presso la suddetta sede; il **CONSORZIO A.C.E.A.**

**CALABRIA** in liquidazione, con sede in Castrovillari (CS), Piazza Municipio, Codice Fiscale 02474080781, titolare di una quota pari a nominali Euro

1.050,00 (millecinquanta virgola zero zero), il persona dell'unico liquidatore e legale rappresentante Signor **FILIDORO Gaetano**, nato a Castrovillari (CS) il 23 novembre 1973, domiciliato per la carica presso la suddetta sede, così come risulta dal foglio di presenza che verrà conservato agli atti della Società;

- che è presente l'Organo Amministrativo, nelle persone dei Signori **GUIDA Carmelina**, nata a Castrovillari (CS) il 7 gennaio 1981, **CANDUCI Francesco** nato a Vibo Valentia (VV) il 22 giugno 1970, nonché di esso comparente; —

- che non esiste il Collegio Sindacale; —  
- che pertanto l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare. —

Il Presidente, previa dichiarazione di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara aperta la discussione e introduce quindi la trattazione del primo punto all'ordine del giorno ricordando all'Assemblea che l'art. 26 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società partecipate dalla Pubblica Amministrazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 in data 8 settembre 2016) prevedeva l'obbligo di adeguare gli Statuti delle Società a controllo pubblico, già costituite alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, entro il termine del 31 dicembre 2016, prorogato al 31 luglio 2017 dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100; precisa che l'assemblea



all'uopo convocata in data 27 luglio 2017 alle ore 18,30 è andata deserta, per cui si è provveduto a convocarla nuovamente in questo luogo, giorno ed ora.

Passando all'esame delle modifiche statutarie che si rendono necessarie ai sensi del suddetto D. Lgs, il Presidente fa presente all'assemblea che l'articolo 4) del Testo Unico disciplina le finalità perseguibili dalle società interessate, circoscrivendo l'oggetto sociale delle società a controllo pubblico allo svolgimento di attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, analiticamente descritte al secondo comma dello stesso articolo.

Sotto questo profilo, l'attività svolta dalla società, compiutamente disciplinata nell'art. 4) dello statuto sociale, rientra certamente nella previsione di cui alla lettera a), comma 2, art. 4), del D. Lgs. 175/2016, avendo ad oggetto la "produzione di un servizio di interesse generale", così come prescritto dalla nuova normativa, per cui lo statuto sociale non necessita, al riguardo, di alcun intervento di adeguamento.

Quanto alla disciplina degli organi sociali, l'articolo 11) del suddetto D. Lgs. prevede che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico debba essere, di regola, costituito da un Amministratore Unico; l'adozione di sistemi amministrativi "alternativi", come l'attuale Consiglio di amministrazione, è consentita solo previo espletamento della procedura delineata dallo stesso Testo Unico, che all'art. 11), nel testo novellato dal D. Lgs. 100/2017, prevede che:

"L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia ammini-

strata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera e' trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15".

Al riguardo, il presidente rappresenta l'opportunità di lasciare immutato il sistema amministrativo collegiale vigente, nell'ottica della migliore e consolidata organizzazione gestoria della società, e propone, ai fini del contenimento dei costi di gestione, di prevedere che il Consiglio di Amministrazione possa essere costituito da un numero massimo di tre membri.

Il Presidente quindi propone all'assemblea, per ottemperare agli obblighi di adeguamento dello Statuto sociale al D. Lgs. 175/2016, la revisione dell'intero titolo VI dello statuto, modificando gli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 e sopprimendo l'articolo 19, che prevede la figura del "Direttore", rinumerando di conseguenza gli articoli successivi al 19, nonché di modificare l'art 13 dello statuto, espungendo dallo stesso la previsione, tra gli organi della Società, del Direttore ed adeguandolo alla necessaria previsione di un organo di controllo o un revisore legale, come meglio infra precisato, il tutto nel testo di cui dà lettura all'assemblea, e che si riporta letteralmente come segue:

"Articolo 13 - Organi della Società

Sono organi della società:

l'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione; il Presidente del Consiglio di Amministrazione; l'Organo di Controllo o il Revisore Legale.

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in te-



ma di Società.

TITOLO VI

Amministrazione e Rappresentanza

Articolo 15 - Amministratori

15.1 Salvi gli ulteriori requisiti previsti dal presente statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo della società devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

15.2 L'organo amministrativo della società è, di norma, costituito da un amministratore unico.

15.3 L'assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i..

15.4 Nella scelta degli amministratori, deve essere assicurato il rispetto del

principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. \_\_\_\_\_

Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. \_\_\_\_\_

15.5 Non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci. \_\_\_\_\_

15.6 Gli amministratori della società non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. \_\_\_\_\_

Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 6 dell'art 11 del D. Lgs. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione della presente disposizione non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori. \_\_\_\_\_

15.7 Ai sensi del presente statuto e in conformità al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, è vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali. —

15.8 E' altresì fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla



legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile. —

15.9 La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è consentita nei soli casi previsti dalla legge. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 (trenta) per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto. —

15.10 Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. —

15.11 Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo determinato all'atto della nomina o comunque per un periodo non superiore a tre esercizi; essi sono rieleggibili. Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione e per dimissioni o per altra causa venga a mancare la maggioranza del consiglio, gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per il rinnovo dell'intero consiglio. —

15.12 Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea, salvo quanto previsto al successivo punto 16.2. —

15.13 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ. —

#### ————— Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione —————

16.1 Quando l'amministrazione è affidata ad un consiglio, questo si compone di tre membri, anche non soci, nominati come segue: —

- n. 1 (uno) nominato dal Comune di Castrovillari; —



- n. 2 (due) nominati dall'Assemblea dei soci. \_\_\_\_\_

16.2 Gli Amministratori nominati dall'Ente Pubblico possono essere revocati solo ed esclusivamente dall'Ente che li ha nominati, con le modalità previste per l'Ente stesso, anche senza giusta causa. \_\_\_\_\_

16.3 Per l'esercizio del loro mandato agli Amministratori spettano i compensi e i rimborsi spese deliberati dall'Assemblea che li nomina, anche per quanto riguarda il membro nominato dal Comune di Castrovillari, nei limiti dei compensi massimi previsti dall'art. 11, comma 6, del D. Lgs 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni. \_\_\_\_\_

16.4 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri un Presidente e può nominare un solo Amministratore Delegato. \_\_\_\_\_

La carica di Presidente e quella di Amministratore Delegato sono cumulabili.

Esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente, il consigliere più anziano d'età assume la carica di vicepresidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Articolo 17 - Convocazione Costituzione e Deliberazioni \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ del Consiglio di Amministrazione \_\_\_\_\_

17.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convocherà il C.d.A. presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, tutte le volte che lo riterrà opportuno o quando abbia ricevuto domanda scritta da un Amministratore o dell'Organo di Controllo. \_\_\_\_\_

17.2 L'avviso di convocazione dovrà essere inviato tramite posta raccomandata, telegramma, telex, telefax, posta elettronica certificata, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, mentre per i casi di urgenza il termine è ridotto a tre giorni. In mancanza delle formalità suddette il Consi-



glio di Amministrazione si considera regolarmente convocato quando sono intervenuti tutti gli Amministratori in carica e l'Organo di Controllo. \_\_\_\_\_

17.3 Il Consiglio di Amministrazione sarà presieduto dal Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età. \_\_\_\_\_

17.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, tranne per quanto previsto al punto 17.5, occorrerà il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. \_\_\_\_\_

Le deliberazioni dovranno risultare da verbali trascritti nell'apposito libro e sottoscritti dal Presidente della riunione e da un Segretario anche non Consigliere. \_\_\_\_\_

17.5 La nomina dell'Amministratore Delegato e l'attribuzione di poteri allo stesso e/o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, fatte salve le competenze di legge, vanno approvate dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità. \_\_\_\_\_

#### \_\_\_\_\_ Articolo 18 - Poteri dell'organo amministrativo \_\_\_\_\_

18.1 L'Organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura, è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria e gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dallo Statuto riservati all'Assemblea dei Soci. \_\_\_\_\_

18.2 E' consentita l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea ai sensi dell'art. 11, comma 9, lettera a), D. Lgs 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni. \_\_\_\_\_

#### \_\_\_\_\_ Articolo 19 - Firma e rappresentanza sociale \_\_\_\_\_

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, all'Amministratore delegato, nei limiti dei poteri ad esso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione. \_\_\_\_\_

Il Presidente prosegue nella trattazione del secondo punto all'ordine del giorno e precisa che l'attuale statuto sociale non è stato adeguato alla normativa introdotta dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modifiche nella L. 4 aprile 2012, n. 35, in materia di sindaco unico e revisore legale. Tale adeguamento oggi s'impone anche alla luce del D. Lgs. 175/2016 s.m.i. che, all'art. 3), comma 2, primo capoverso, prescrive: \_\_\_\_\_

"Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore". \_\_\_\_\_

Propone quindi di modificare l'art. 21 del Titolo VII - che viene ridenominato "Sindaco Unico e Revisore Legale dei conti" - rinumerandolo come art. 20 a seguito della soppressione dell'art 19 di cui sopra, e di inserire un nuovo art. 21, che disciplini la revisione legale dei conti, il tutto nel testo seguente: —

\_\_\_\_\_ "Titolo VII \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Sindaco Unico e Revisore Legale dei conti \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Articolo 20 - Organo di Controllo \_\_\_\_\_

20.1 L'assemblea dei soci nomina un organo di controllo monocratico - Sindaco Unico o Revisore Legale - che ha anche funzioni di controllo contabile.

20.2 Non può essere nominato alla carica di sindaco e se nominato decade dall'ufficio colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c. —

20.3 Il sindaco resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione

dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il sindaco è stato sostituito. Il sindaco è rieleggibile. \_\_\_\_\_

20.4 Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato. \_\_\_\_\_

20.5 Il sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il sindaco esercita anche il controllo contabile di cui all'art. 2409 - bis c.c. -- Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 c.c. \_\_\_\_\_

20.6 La retribuzione annuale del sindaco è determinata dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio. \_\_\_\_\_

20.7 Il sindaco deve assistere alle adunanze delle assemblee, del consiglio di amministrazione e dell'eventuale comitato esecutivo. \_\_\_\_\_

20.8 Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al sindaco, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il sindaco deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte dell'assemblea. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Articolo 21 - Revisore Legale dei Conti \_\_\_\_\_

21.1 Il revisore o la società di revisione devono essere iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali dei Conti. \_\_\_\_\_

21.2 Il corrispettivo del revisore o della società di revisione è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico. \_\_\_\_\_

21.3 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. \_\_\_\_\_

21.4 L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato". \_\_\_\_\_

Infine, il Presidente propone all'Assemblea di riformulare la clausola compromissoria di cui all'art. 26 dello Statuto nel testo seguente: \_\_\_\_\_

"Articolo 26 - Clausola compromissoria \_\_\_\_\_

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaco o revisore, oppure nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto da tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale, che designerà anche il Presidente del collegio stesso. \_\_\_\_\_

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza, secondo diritto, entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro rituale. \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 35, ultimo comma, d.lgs. 5/2003, nel caso di controversie aventi per oggetto la validità di delibere assembleari, agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera. Si applicano comunque le disposizioni di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. \_\_\_\_\_

Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato. \_\_\_\_\_

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dell'intero capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso". \_\_\_\_\_

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita l'assemblea a votare. \_\_\_\_\_

L'assemblea, preso atto di quanto dichiarato dal Presidente, condivise le motivazioni portate dallo stesso, all'unanimità, mediante comunicazione in forma orale, secondo l'accertamento fattone dal Presidente \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ DELIBERA \_\_\_\_\_

1) di adeguare lo statuto sociale alle disposizioni introdotte dal D. Lgs. 175/2016, come modificato dal D. Lgs. 100/2017, nonché alla normativa introdotta dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modifiche nella L 4 aprile 2012, n. 35, in materia di sindaco unico e revisore legale riformulando altresì la clausola compromissoria, e quindi di modificare gli articoli 13, 15, 16, 17, 18, 20 e 26 dello Statuto, sopprimendo l'art. 19, rinumerando gli articoli successivi ed inserendo un nuovo articolo 21, il tutto nel testo sopra esposto, che si abbia qui per integralmente riportato e trascritto; \_\_\_\_\_

2) di lasciare immutato l'attuale sistema amministrativo, ovvero il Consiglio di amministrazione composto di tre membri, essendo tale scelta giustificata dall'esigenza di garantire il mantenimento della consolidata organizzazione gestoria della società, nonché di assicurare un'adeguata rappresentanza delle minoranze tra i componenti dell'organo amministrativo, avendo previsto, ai

fini del contenimento dei costi di gestione, nello statuto come sopra modificato, la riduzione da cinque a tre dei membri che lo compongono, anche al fine di garantire una più rapida e proficua circolazione delle informazioni per la migliore e agevole adozione delle decisioni relative alla gestione della Società, dando mandato all'Organo Amministrativo di provvedere alla trasmissione della presente delibera alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del D.lgs. 175/2016, e alla struttura di cui all'articolo 15 del suddetto Testo Unico;

3) di confermare nella carica i componenti dell'attuale Consiglio di Amministrazione e cioè i Signori Esposito Vincenzo nato a Castrovillari il 21 ottobre 1976 (Presidente), Guida Carmelina nata a Castrovillari il 7 gennaio 1981 (consigliere) e Canduci Francesco nato a Vibo Valentia il 22 giugno 1970 (consigliere), i quali scadranno il 14 novembre 2019, confermando altresì il compenso annuo in Euro 12.150,00 (dodicimilacentocinquanta virgola zero zero) per il Presidente ed in Euro 4.860,00 (quattromilaottocentosessanta virgola zero zero) per ciascun Consigliere;

4) di adottare, quale Organo di controllo, il Revisore legale con funzioni di controllo contabile, nominando a tale carica per tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, il Dottor Antonio De Lucia, nato a Salerno (SA) il 13 novembre 1973 C.F. DLC NTN 73S13 H703E, residente a Cava de' Tirreni (SA), Piazza Vittorio Emanuele II n. 2, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Salerno (SA), sez. "A", in data 27 gennaio 2006 al n. 1491 e presso il Registro dei Revisori Legali in data 20 febbraio 2007 al numero 142280; l'emolumento annuale del Revisore, per i tre esercizi di nomina, vie-

ne fissato in Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero), oltre oneri di legge; \_\_\_\_\_

5) di approvare integralmente il nuovo testo dello statuto sociale che, nella sua versione aggiornata e coordinata con le modifiche di cui sopra, previa lettura, debitamente firmato, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale. \_\_\_\_\_

Il Presidente dà atto che l'assemblea ha deciso all'unanimità, mediante comunicazione in forma orale, di assumere le suddette deliberazioni. \_\_\_\_\_

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola il Presidente, dato atto del regolare svolgimento dell'assemblea, proclamati i risultati della votazione, dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciassette e minuti venti. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **INFORMATIVA EX ART.13 D.LGS. 196/2003** \_\_\_\_\_

Preso atto dell'informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, predisposta da me Notaio, la parte presta il consenso al trattamento ed alla conservazione dei propri dati personali in relazione alla presente operazione, alla comunicazione dei medesimi dati agli Uffici e/o Registri competenti per gli adempimenti connessi nonché al rilascio di copia del presente atto a chiunque ne farà richiesta. \_\_\_\_\_

Di \_\_\_\_\_  
quest'atto ho dato io Notaio lettura, presente l'Assemblea, al componente che da me interpellato lo ha approvato. Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su cinque fogli intercalati per pagine diciassette e fin qui della diciottesima. \_\_\_\_\_



Viene sottoscritto alle ore diciassette e minuti trenta. \_\_\_\_\_

Firmato: Vincenzo Esposito - Angela Massara Notaio - segue impronta

del sigillo. \_\_\_\_\_



La presente copia autentica, scritta su 10 fogli per 36 pagine è conforme al suo originale, ed allegato.

Firmata a norma di legge, viene rilasciata dalla Dr.ssa Angela Massara Notaio in Scalea, a richiesta di PARTE

per gli usi consentiti dalla legge.

Scalea, li 17 OTTOBRE 2011

